TERMINATIONE,
ET ORDINI STABILITI
Dagl'Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori
PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, EZ. ALVISE MOCENIGO 2.°
Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.
Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito del Territorio, Communità, Viccarie, Podestarie, Communi, & de Degani, e Huomini di Comun del Territorio medesimo di PADOVA
L'ANNO 1722.

IN PADOVA,
Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c.

Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

STabilite varie Prescritioni tanto da Precessori Nostri, quanto da Publici Rappresentanti, concernenti il Governo, e Dirretione del Territorio, delle Communità, delle Podestarie, Viccarie, e Communi, tendenti anco à facilitar l'Essatione delle Publiche Gravezze, n'ordiniamo l'intiera, e pontual Essecutione, e similmente degl'infrascritti Capitoli.

I.

Che da tutte le Communità, Podestarie, e Viccarie subito ricevute le Ratte del Territorio con Lettere circolari, debba da chi s'aspetta esser immediate fatto il comparto due volte all'Anno, cioè di sei in sei Mesi giusto le Terminationi de' Precessori nostri sopra li loro Contribuenti, e Communi subordinati in Libro separato dalle Ratte particolari delle sudette Communità, Podestarie, e Viccarie in pena de Ducati 25., & altre ad arbitrio à chiunque contravenisse, e ciò inherendo à repplicati Proclami, 8. Marzo 1716. 24. Ottobre 1718. 27. Marzo 1721. essecutivi della Publica rissoluta volontà.

II.

Che tutto il Danaro sarà riscosso, per conto delle Ratte del Territorio non possa da Deputati, ò altri sotto qualunque colore, ò pretesto, niuno eccettuato esser convertito in sodisfatione d'altri Debiti per Ratte proprie, e particolari delle sopradette Communità, Podestarie, Viccarie, e Communi in pena à contrafacienti di pagar del proprio, & ogn'altra, etiam corporale ad arbitrio de' Nobb. H. H. Capitanii prò tempore.

III.

Per rimover le contese, che insorger potessero trà il Territorio, e le Communità, Podestarie, e Viccarie al tempo di pagar le Ratte, col pretesto di Bonificationi per Essenzione, e correzione per errori, dupplicationi, ò altro

qual

qual si sia aggravio ne' loro Estimi Reali, e Personali; Ordiniamo perciò, che nel termine di Mese uno da principiarsi doppo la Publicatione delli presenti Nostri Ordini, debba cadauna Communità, Podestaria, Viccaria, ò Commune addur li proprii Gravami avanti li Correttori all'Estimo Reale, ò avanti il Correttore all'Estimo Personale respettivamente giusto alle Leggi, altrimenti spirato il Mese non possa esser admesso alcun ricorso avanti qual si sia Giudice, ò Magistrato, se non precederà l'effettivo Deposito della quantità dichiarita nell'appostatione, onde resti levato ogni pretesto, ò ritardo alla Publica Essatione, e se fossero rilasciati suffraggj, ò lettere, che facessero effetto diverso s'habbino per nulli, e di niun valore.

IV.

E perche resti facilitata al Territorio l'Essatione delle Publiche Gravezze, inherendo al Decreto dell'Eccellentissimo Senato 13. Marzo 1721., e Proclama nostro 21. Gennaro passato; Ordiniamo la pontual Essecutione con l'elletione degl'Essatori nelle Communità, & Essatoretti ne' Communi, che riscuotano à loro rischio, e pericolo, commodo, & incommodo, così che scosse, ò non scosse le Ratte habbino obligo di supplir in specialità alli Pagamenti occorrenti con quella discretta Corrisponsione, e Salario, che da cadauna Communità, Podestaria, e Viccaria sarà creduta conveniente, e proportionata all'impiego.

V.

Per facilità degl'Essatori, & Essatoretti; ordiniamo, che sortir debba la sua Essecutione la decretata insolidità, pri-

ma contro li Debitori, poi contro gl'Habitanti tutti nelle Communità, Podeſtarie, Viccarie, e Communi deffettivi, dovendo contro Debitori renitenti in caſo d'innobedienza eſser praticate anco l'Eſsecutioni perſonali, oltre le formationi di Proceſso col Ritto, & Auttorità dell'Eccellentiſſimo Senato preſcritte da Ducali 13. Marzo 1721.

V I.

Et acciò non manchi alli ſudetti Eſſatori, & Eſſatoretti ogni più valida aſſiſtenza per la Publica importante Eſſatione, ordiniamo, che da Nobb. H. H. Capitanij prò tempore ſopra li ricorſi delli ſudetti Eſſatori, & Eſſatoretti debba eſſer ſomminiſtrata con tutto il vigor, e forza, ò col mezo de Capelletti, ò con quello de' Miniſtri ogni più forte aſſiſtenza per aſtringer li Renitenti alla ſodisfatione delle Publiche Gravezze.

V I I.

E perche ne' Communi v'è moltiplicità de Nomi Debitori, la maggior parte di piccole Somme; Perciò per minorar le ſpeſe agl'Eſſatori, ordiniamo, che per li Debiti di Somme non rilevanti, poſſa, e debba publicarſi à tempi debiti nelle Chieſe ne' Giorni Feſtivi nel maggior concorſo di popolo, che tutti li Debitori debbano nel termine di giorni otto haver ſaldato il loro Debito, acciò detta Publicatione ſerva d'intimatione, e notitia, e ſpirati li Giorni otto poſſa eſſer proceduto con l'Aſſicuratione contro tutti quelli, che non haveſsero ſaldata la loro portione.

Et

VIII.

Et acciò sin tanto s'elleggano gl'Essatori nelle Communità, Podestarie, e Viccarie, & Essatoretti ne' Communi, non resti arrenata la Publica Essatione delle Gravezze; Ordiniamo, che sij quella provisionalmente praticata col mezo de' Cassieri, mà con obligo aggiunto di dover à tempi debiti praticar, e consumar tutte le Esecutioni contro tutti li Debitori niuno eccettuato, per dover in diffetto esser astretti in specialità al Pagamento di quel Debito, per il quale non si vedessero praticate, e consumate l'Esecutioni, & in mancanza de' Cassieri debbano gl'Huomini di Commun in pena di Ducati 25. per cadauno ricorrer à Nobb. H.H. Capitanij pro tempore per l'elletione di due, che con lo stesso inalterabil obligo provisionalmente sopraintendano alla sopradetta Essatione.

IX.

Rilevando noi esser scoperta la Publica Cassa del rimborso de Ducati 400. da Lire 6. : 4. essecutivamente à Ducali dell' Eccellentissimo Senato, concessi à titolo d'imprestanza al Territorio, & alla Viccaria di Teolo per Condotte de' Roveri del Bosco della Carpaneda, cioè Ducati 300. à detto Territorio, e Ducati 100. alla sudetta Viccaria. Perciò ordiniamo in rissoluta maniera, che per rissarcimento della Publica Cassa debbano esser gettate le solite carratade, e quelle separatamente riscosse per dover il danaro esser contato nella Ducal Camera tanto dal Territorio, quanto dalla Viccaria per saldo della sopradetta gratiosa imprestanza, restando incaricato il N. H. Capitanio accudire per la pontual Essecutione.

X.

E perche è risoluta Publica volontà, che sii pronto nell' occorrenze il danaro, che servir deve alla condotta de' Roveri del Bosco della Carpaneda, alla quale per tre quarte parti è tenuto supplir il Territorio, e per l'altra quarta parte la Viccaria di Teolo giusto la conventione trà dette parti stabilita li 15. Decembre 1713. Perciò à rimotione di qualunque disordine in avenire, ordiniamo, che doppo seguiti li tagli de' Roveri nel Bosco della Carpaneda nella prima ridutione susseguente de' Consegli tanto del Territorio, quanto della Viccaria debba esser gettata la carratada per la quantità di spesa à cadaun d'essi corpi aspettante, per dover la Ratta esser consegnata da riscuoter in libro separato da ogn'altra Gravezza, onde non possa in pena di pagar del proprio à cadaun, che contravenisse, esser il Danaro di tal raggione convertito in alcun'altro pagamento, mà impiegato nella sola Condotta de Roveri, restando incaricati li Nobb. H. H. Capitanij prò tempore accudire per la pontual, & intiera Essecuzione, sotto quelle pene, che crederanno più proprie contro quelli, che per qual si sia pretesto ardissero contravenire.

X I.

Che la destributione delle Gravezze de Mandato Dominij, deve fare il Territorio, trà le Communità, e Viccarie sue Contribuenti, & di esse à Communi siano annualmente fatte del giusto importar del Carratto à cadauno di essi Corpi, che respettivamente le spetta, tal essendo la Mente dell' Eccellentissimo Senato.

Do-

XII.

Doverà dal Territorio esser tenuti Libri separati delle Publiche Gravezze de Mandato Dominij, cioè Sussidio, Tasse, Alloggi di Cavalleria, e Fabriche di Legnago, à quelle che getta per varie occorrenze, descrivendo cadauna Communità, e Viccaria per quello le spetta à raggion d'Estimo, & in Casella distinta tener Ditta di Cadauna Gravezza, come pure Cassa distinta.

XIII.

Così pure doveranno esser consignati Libri separati, al Cassier, e Scrivan la Riscossione sopra distinti Libri dalle sopradette Gravezze à quelle del Territorio.

XIV.

Che il Danaro rascosso, per Conto delle predette Publiche Gravezze, per qual si sia occorrenza non venghi distratto, e correndo l'Esatione per Cassier, sia di Mese, in Mese contato nella Publica Cassa, e se per via di Esattor sia supplito à tempi stabiliti delle Ratte.

XV.

Che non possa sequestrarsi da Creditori di una Gravezza il Danaro spettante ad altra Gravezza, mà solo di quella tenessero il loro Credito.

E co-

XVI.

E come è Mente noſtra, che le Communità tutte, Vicarie, e Communi caminino con buon Metodo di Scrittura, e ſempre appariſca con chiarezza la Rendita, e Speſa, ordiniamo, che de cætero ſiano tenuti li ſeguenti Libri.

Primo. Regiſtro de Parti, & Ordinamenti de Conſeglij.

Secondo. Libro d'Incanti, Affittanze, e Livelli, & altre Rendite, che teneſſero.

Terzo. Libro ſopra il quale venghino regiſtrati di volta in volta li Mandati rilaſciati de Pagamenti.

XVII.

Altro Libro de Saldi d'Eſſattori, nel qual doveranno annualmente apportarvi Debitori di tutto l'intiero deve riſcuotter, & all'incontro darli Credito de' Pagamenti tutti haveran effettuato, con eſpreſſione diſtinta de Pagamenti ad'uno per uno, e per qual occorrenza fatti.

XVIII.

Al terminar dell'Eſsation doverà eſſo Libro de Saldi eſſer reviſto giuſto agl'ordini preſcritti da Preceſſori noſtri, e doveran eſſer ſottoſcritti ad'uno, per uno da Reviſori, ò da altri, à cui ſpettaſſero, con eſpreſſion, che eſſa ſia la Rendita tutta di quell'Anno, tanto per via di Rendita propria, ſe ve foſſe, quanto di quella eſatta per getto di Gravezze; come pure ſin la ſpeſa tutta ſeguita, e che non vi ſiino Partite contrarie a Publici Decreti.

Un

XIX.

Un Quaderno ſopra il quale ſii poſtato Debitor cadaun Eſ-ſattor dell'intiero del ſuo Credito, e ſimilmente formarſi Creditori, e Debitori reſpettivè li Salariati, Prò de Cenſi, & altri, che tengon attione di riſcuotter.

XX.

Se all'incontro in qualche luoco, non foſse permeſso in qualche anno rinvenir Eſattore, e doveſse correr per Caſſier, queſto doverà eſser poſtato Debitor ſopr'altro Libro aſportato con diſtinzione à qualità per qualità di riſcoſſione, & al terminar dell'anno doverà eſser portato nel Saldo de Eſattori, con diſtintione delle partite raſcoſse, come della diſpoſitione d'eſser queſti reviſti, e ſottoſcritti, come habbiam preſcritto per gl'Eſſattori.

XXI.

E perche con il Mettodo di Caſſier poſsono reſtar de Debitori; Siano queſti regiſtrati ſopra Libro intitolato de Reſti d'Anno in Anno, con diſtintione à Nome per Nome, e Gravezza per Gravezza.

XXII.

Reſtano viettati li Regali veniſsero fatti tanto dalla Caſsa del Territorio, come dalle Communità, Viccarie, e Communi à qual ſi ſia Perſona così in Venezia, come in altro

luo-

luogho, in pena à Miniſtri, che giraſsero tali Partite di pagar del proprio.

XXIII.

A tutti li predetti Noſtri Ordini doverà eſser preſtata la ſua pontual eſsecutione, in pena tanto à Miniſtri, quanto à chi ordinaſse diverſamente la diſpoſitione di Danaro diverſo dall' ordinato di pagar del proprio, e di Duc. 200. quando non reſtaſsero eſsequite in tutte le ſue parti le ſudette noſtre Ordinationi, come de Preceſsori Noſtri.

In propoſito de Degani, & Huomini di Comun.

SCopertoſi dall' Attentione del Sindicato il rilevante diſordine invalſo in alcune Ville del Padovano di non elleggere Huomini di Comun, nè Degani, tutto che neceſsarij gl' uni, e gl' altri nelle Publiche occorrenze, contro il preſcritto dagl' Ordini, e Terminationi de Preceſsori Noſtri, e de Publici Rappreſentanti approvati anco dall' Eccellentiſſimo Senato 22. Novembre 1711. e volendo in ogni maniera reſti levato tale perniciofiſſimo Abuſo ſi fà publicamente ſapere.

Che le Ville tutte tanto di molte, che di poche Caſe, che non haveſsero in preſente huomini di

Co-

Comun , e Degani , debbano nel Giorno Feſtivo ſuſseguente alla Publicatione del preſente Noſtro convocar le loro vicinie , & in quelle elleggier huomini di Comun , deputando anco il Degano, & ammonindolo dell'obligo ſpeciale di chi eſsercita le Deganie , e del tempo delli Meſi due , ò almeno d'uno , ſecondo la conſuetudine, come del renonciarla nel fine à chi doverà ſuccedergli , e di dover notificar a Padova nella Cancellaria Prefetizia quello che ſarà per entrar Succeſſore giuſto il ſtile degl'altri Degani , ò pure in quella delle Caſtelle ſotto la Giuriſdizione delle quali s' attrovaſſe , ſeguitando poi con la regola del rottolo à mantenerſi nella dovuta raſſegnatione , e così d'Anno in Anno ogni principio d'Anno , dovendo nelle Ville che hanno poche Caſe accordarſi trà d'eſſe ſempre con lo ſteſſo Metodo incominciando dalla prima Caſa , e ſucceſſivamente ſino all'ultima; Anzi per levar qualunque preteſto nelle Ville, che per profeſſata Eſſentione dalle fationi perſonali non reſta chi ſupplir poſſa al detto impiego di huomini di Comun , e Degani con importante Publico pregiudicio , non eſſendovi in tal caſo chi raccolga il Danaro della Macina ; Perciò inherendo al Decreto 28. Zugno 1721 ; ordiniamo , che nelle Ville eſſenti debba eſſer indiſpenſabilmente deſtinata Perſona in qualità di Riſcoſſore della Macina , per dover in diffetto eſſer praticata la regola del Rottolo , onde incominciandoſi

dalla

dalla prima Casa si continui successivamente sino l'ultima in pena à quelli che presumessero di non asumer prontamente tal' incombenza di Bando, Prigion, Galera, & altre ad arbitrio.

Dovendo il presente per universal notizia esser Stampato, e transmesso à tutte le Communità, Podestarie, e Viccarie per esser poi publicato da Parochi nelle Chiese in tutti li Communi, e Ville del Territorio, & affisso alle Porte per la sua pontual Essecutione non solo presente, mà anco d'anno in anno raccomandata à Nobb. H. H. Capitanij pro tempore.

Dal Sindicato in Padova li 15. *Maggio* 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.